X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	77
Sull'ordine dei lavori	77
Indagine conoscitiva sul modello « Industria 4.0 » (Rinvio della deliberazione)	78
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato)	80
ALLEGATO (Proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Michele Ragosta del gruppo Partito democratico (PD) non fa più parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà lettura di una lettera inviata dal presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Presidente della Camera, nella quale si evidenzia un'irregolarità occorsa nella seduta della Commissione dello scorso 21 gennaio durante l'esame in sede referente del nuovo testo unificato recante l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Lamenta che il Presidente Epifani, richiamando una prassi in tal senso, non abbia dato seguito alla sua richiesta di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dalla relatrice al fine di recepire alcune condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni consultive, adducendo altresì la motivazione che gli emendamenti della relatrice non incidevano sui contenuti essenziali del provvedimento. Osserva che la prassi richiamata dal presidente Epifani non è univoca, essendosi già verificati numerosi casi in cui nelle Commissioni è stato consentito di subemendare emendamenti dei relatori volti al recepimento dei pareri deliberati

dalle Commissioni consultive, soprattutto quando essi contenevano modifiche sostanziali al testo, come – a suo avviso – nella fattispecie in esame.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nel ritenere che la questione sollevata dal deputato Da Villa debba essere più opportunamente trattata nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto alla fine della seduta odierna, e ferme restando le valutazioni di competenza della Presidente della Camera, investita della questione dal presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle, ribadisce quanto già dichiarato nella precedente seduta del 21 gennaio. Sottolinea in particolare che la presidenza ha ritenuto, anche tenendo conto di una prassi in tal senso, di non fissare, in quella fase procedurale, un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore volti a recepire alcune condizioni e osservazioni recate dai pareri deliberati dalle Commissioni consultive. Ribadisce altresì che gli emendamenti presentati a tal fine dalla relatrice nel corso della seduta non incidono sui contenuti sostanziali del provvedimento, avendo l'unica finalità di meglio chiarire alcuni aspetti del testo. Pur nella consapevolezza di alcuni, limitati precedenti in cui nelle Commissioni è stata consentita la subemendabilità di emendamenti volti al recepimento dei pareri delle Commissioni, ritiene comunque di confermare la correttezza della procedura seguita nella seduta dello scorso 21 gennaio.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE) concorda con il presidente nel ritenere che la questione sollevata dovrebbe essere più opportunamente trattata nella sede dell'ufficio di presidenza.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene che la prassi richiamata dal presidente Epifani non sia consolidata e che pertanto, nel caso specifico, egli avrebbe dovuto accedere alla richiesta di fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. Indagine conoscitiva sul modello « Industria 4.0 ».

(Rinvio della deliberazione).

Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 gennaio scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative al modello « Industria 4.0 ».

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alla presidenza la possibilità di disporre di un tempo anche breve per proporre alcune integrazioni al programma presentato nell'ufficio di presidenza dello scorso 20 gennaio, con particolare riferimento al concetto di quarta rivoluzione industriale.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) sottolinea che il programma presentato, a suo avviso pienamente condivisibile, è sufficientemente ampio ed esaustivo al fine di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva. Sottolinea che i soggetti che interverranno in audizione potranno sicuramente fornire elementi di riflessione indispensabili ai fini dell'elaborazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Ritiene improcrastinabile per il Paese l'adozione di un nuovo modello industriale che acceleri la crescita del sistema produttivo italiano nel suo complesso e di quello del Mezzogiorno in particolare, con precipua attenzione al settore della formazione delle nuove generazioni. Sottolinea infine che il Governo Tedesco già dal 2012 ha investito risorse cospicue sul progetto « Industria 4.0 ».

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno che la Commissione proceda alla deliberazione dell'indagine conoscitiva potendo successivamente, anche in base agli elementi acquisiti nel corso delle audizioni, apportare integrazioni al programma e al calendario dei soggetti da chiamare in audizione.

Lorenzo BASSO (PD) segnala come il programma dell'indagine presentato nel corso dell'ufficio di presidenza rappresenti solo un punto di partenza. Non ritiene opportuno addentrarsi in dibattiti storiografici sulla definizione della quarta rivoluzione industriale che lascerebbe al contesto accademico. Nel documento è delineato sinteticamente anche il quadro dell'evoluzione del modello industriale in Europa e negli Stati Uniti verso una produzione manifatturiera digitale. Evidenzia come l'indagine conoscitiva possa essere utile ad individuare i settori della manifattura tradizionale che possono rapidamente beneficiare degli sviluppi della manifattura digitale.

Invita quindi la Commissione a deliberare rapidamente l'indagine conoscitiva, ampliando eventualmente in seguito la platea dei soggetti da audire, al fine di giungere all'elaborazione di un documento conclusivo il più possibile condiviso. Ciò potrà consentire di ottenere un forte mandato politico affinché il Parlamento proceda alla definizione di un quadro normativo a tutt'oggi assente sollecitando altresì lo stanziamento di cospicue risorse per consentire alla filiera manifatturiera italiana di rispondere alle sfide della digitalizzazione.

Mariastella GELMINI (FI-PdL), nel condividere l'urgenza e la necessità di deliberare l'indagine conoscitiva sul modello « Industria 4.0 » ritiene si possa pervenire all'approvazione di un documento conclusivo ampiamente condiviso da parte di tutti i gruppi parlamentari che possa costituire la base di una proposta da presentare al Governo. Ritiene che il programma presentato costituisca una premessa per avviare l'indagine che, a suo avviso, non dovrebbe essere focalizzata sulla grande industria, ma estesa al tessuto

produttivo del Paese rappresentato dalle PMI. Ritiene che nel programma di audizioni sia centrale l'intervento Ministro dell'istruzione e della ricerca, in quanto il capitolo sulla digitalizzazione dei processi produttivi è assente dal Piano nazionale della ricerca. A tale riguardo propone di includere fra i soggetti da audire anche gli Istituti tecnologici superiori (ITS) nati per per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Guglielmo EPIFANI, presidente, sulla base del dibattito fin qui svoltosi, ricorda alla Commissione che il programma può essere integrato nel corso dell'indagine così come l'elenco dei soggetti da audire. Propone quindi di deliberare l'indagine e di procedere successivamente alla eventuale integrazione del programma. Sottolinea che il tema dell'indagine, che necessariamente investe le competenze di altre Commissioni, dovrà essere focalizzato prioritariamente sulle materie attinenti all'interesse della Commissione Attività produttive.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che da parte del proprio gruppo non vi è alcun intento dilatorio, ma solo la necessità di proporre alcune integrazioni al programma al fine di condividerne le finalità e dare un contributo costruttivo.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALA-MAIE), nel dichiarare la propria disponibilità a deliberare l'indagine conoscitiva, riterrebbe preferibile conseguire l'unanimità dei gruppi parlamentari sul programma.

Angelo SENALDI (PD), pur condividendo l'opportunità di un lavoro condiviso, dichiara di non comprendere fino in fondo le ragioni ostative avanzate di colleghi del M5S circa la deliberazione dell'indagine conoscitiva nella seduta odierna. Segnala anche che in base al programma distribuito la Commissione intende fissare

tempi definiti e sufficientemente contingentati di lavoro. Ritiene che le diverse posizioni dei gruppi potranno essere più opportunamente sintetizzate nell'ambito del documento conclusivo.

Ludovico VICO (PD) condivide le considerazioni svolte dal collega Senaldi e ritiene che le proposte di modifica che il gruppo del M5S intende fare al programma, che riguardano anche questioni teoriche possano essere inserite nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Marco DA VILLA (M5S) concorda sull'opportunità di procedere nel rispetto del termine concordato per la conclusione dell'indagine conoscitiva, fissato al 31 luglio 2016, e a tale scopo propone operare una selezione dei soggetti da audire, chiedendo ad altri l'invio di documenti scritti.

Alberto BOMBASSEI (SCpI), concorda con la proposta di selezionare i soggetti da audire al fine di rispettare i tempi che la Commissione ha fissato per la conclusione dell'indagine.

Guglielmo EPIFANI, presidente, accede alla richiesta del deputato Da Villa, e rinvia la deliberazione dell'indagine conoscitiva in una seduta da fissare martedì 2 febbraio 2016. In attesa delle proposte di integrazioni del gruppo M5S, invita i colleghi a non seguire il modello emendativo applicato ai provvedimenti legislativi auspicando l'elaborazione di un documento ampiamente condiviso.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo unificato).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1º luglio 2015.

Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, in esito ai lavori svolti dal Comitato ristretto, la relatrice Scuvera, nominata in sostituzione del deputato Leonardo Impegno impossibilitato a procedere nella sua funzione, ha predisposto un nuovo testo unificato (vedi allegato). La invita pertanto ad illustrarne i contenuti.

Chiara SCUVERA (PD), relatore, nel ringraziare i colleghi per la collaborazione offerta nella redazione del nuovo testo unificato che recepisce istanze avanzate dal mondo delle associazioni intervenute in audizione, dal Governo e dai diversi gruppi parlamentari.

Osservato preliminarmente che la legge richiama il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, sottolinea che nel Capo I si è estesa la definizione di prodotto anche al mondo dell'industria. Al Capo II si sono rigorosamente definiti i requisiti per il riconoscimento degli enti e dei soggetti della filiera del commercio equo e solidale, scongiurando anche il rischio dei sistemi chiusi. Si è inteso in tal modo prevedere una tutela giurisdizionale forte nel caso di eventuali esclusioni attribuendo la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.

Al Capo IV si è introdotto un unico elenco nazionale del commercio equo e solidale con diverse sezioni per ragioni di semplificazione e maggiore trasparenza nei confronti di cittadini e imprese. La Commissione costituita presso il Ministero dello sviluppo economico cui è affidata la tenuta dell'elenco prevede la partecipazione di un dirigente del Ministero degli esteri.

Il Capo V è dedicato alla tracciabilità, alla tutela e alla promozione.

Sottolinea, infine, che nella redazione del testo si è prestata particolare attenzione ai profili di compatibilità comunitaria, soprattutto in riferimento ai principi di libera circolazione delle merci e della concorrenza. L'articolo 8 reca disposizioni molto chiare sul mutuo riconoscimento. Ricorda infine che in sede di Comitato ristretto è emersa la proposta di notificare il provvedimento in esame alla Commissione europea, proposta a suo avviso condivisibile, posto che non costituisca un rallentamento dell'iter di approvazione.

Marco DA VILLA (M5S) chiede di procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa al fine di velocizzarne l'approvazione.

Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che alla conclusione dell'esame in sede referente, qualora vi sia la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa e siano rispettate le altre disposizioni dell'articolo 92, comma 6, del regolamento chiederà il trasferi- 15.30 alle 15.50.

mento della proposta di legge in sede legislativa.

La Commissione delibera quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato).

Guglielmo EPIFANI, presidente, secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 gennaio 2016, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti venerdì 29 gennaio 2016, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

CAPO I

FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

- 1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture
- 2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.

- 3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- 4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità evidenziando - nel caso degli enti di cui al successivo articolo 5 - se per lo svolgimento delle proprie attività si avvalgono o meno di organismi di certificazione accreditati o di organismi di ispezione accreditati ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o meno riferite a norme tecniche adottate da enti di normazione di cui al Regolamento (UE) n. 1025/2012.

ART. 2.

(Definizioni).

- 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
- a) « commercio equo e solidale »: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza e sul rispetto, che è finalizzato

all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio più bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;

- b) « produttore »: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in aree economicamente svantaggiate e prevalentemente in Paesi in via di sviluppo;
- c) « accordo di commercio equo e solidale »: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda:
 - 1. il pagamento di un prezzo equo;
- 2. misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;
- 3. il progressivo miglioramento dei livelli ambientali della produzione;
- 4. l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali;
- 5. l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni di cui l'accordo dà espressamente atto;
- *d)* « prezzo equo »: il prezzo versato a un produttore che consente:
- 1. di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;

- 2. di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
- 3. di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi;
- e) « filiera del commercio equo e solidale »: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale. La filiera del commercio equo e solidale è definita « integrale » quando:
- 1. l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
- 2. la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
- f) « prodotto del commercio equo e solidale »: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;
- g) « regolamento »: il regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.
- 2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

CAPO II

SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.

(Organizzazioni del commercio equo e solidale).

1. Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, comunque costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:

- a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;
- b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;
- c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;
- *d)* fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;
- e) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.
- 2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1, è accertata ed attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4 della presente legge che, a tal fine, li iscrivono in un proprio Registro della filiera integrale. Le informazioni contenute in tale registro vengono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6 della presente legge.
- 3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti

non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.

- 4. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale.
- 5. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.

Art. 4.

(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

- 1. Sono considerati Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:
- *a)* approvino un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;
- b) adottino e curino un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;
- c) godano di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa;
- d) adottino un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;
- *e)* dimostrino di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;

- f) adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.
- 2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora n'organizzazione affiliata non possegga o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, si provvede alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente.
- 3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 6 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale di cui al citato articolo 6, comma 2, lettera *b*.
- 4. Il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

CAPO III

ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 5.

(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

1. Si considerano enti di promozione del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il so-

- stegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al comma 1:
- b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);
- c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);
- d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;
- e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità;
- f) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.
- 2. Gli statuti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interesse nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto pre-

visto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti web degli enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di ispezione accreditati.

- 3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 2, lettera *a*).
- 4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui alla lettera *a*). Tale elenco viene comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 7 della presente legge, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6 della presente legge.
- 5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

CAPO IV

ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

ART. 6.

(Elenco nazionale del commercio equo e solidale).

- 1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato Elenco Nazionale.
- 2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- *a)* enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- *b)* organizzazioni del commercio equo e solidale;

- c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
- *d)* licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.
- 3. L'elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui al successivo articolo 7 della presente legge ed è disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il Regolamento di cui all'articolo 12 della presente legge.
- 4. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
- 5. Con l'iscrizione nel Registro imprese presso la competente Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, al momento della prima iscrizione o anche successivamente, le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione « iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale » nel REA.

Art. 7.

(Commissione per il commercio equo e solidale).

- 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata « Commissione ».
- 2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.

3. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione:

- a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;
- b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;
- c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
- d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12.
- 5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione della Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

Art. 8.

(Mutuo riconoscimento).

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e di leale collaborazione

- dell'Unione europea, le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
- 2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

CAPO V

INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO

Art. 9.

(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura).

- 1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di « prodotto del commercio equo e solidale » ovvero con diciture quali « prodotto del commercio equo », « commercio equo e solidale «, «commercio equo», «fair trade », « comercio justo », « commerce equitable ». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
- 2. È vietato l'uso della denominazione di « organizzazione del commercio equo e solidale » e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'ar-

ticolo 6, comma 4, lettera *b*), ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.

- 3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nel Registro nazionale di cui alla presente legge.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dei commi 1, 2 e 3 rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, a seguito delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo prevista.

ART. 10.

(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

- 1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
- a) sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5 mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
- b) sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5 relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

- 2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:
- *a)* promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;
- b) promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;
- c) concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili;
- d) concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;
- e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

ART. 11.

(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

- 1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
- 2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2008, n. 107, e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, Allegato 1, recante i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso pari al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 14.

ART. 12.

(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

- 1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
- 2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.

CAPO VI

NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

ART. 13.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988,

- n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione che stabilisce:
- *a)* la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;
- *c)* i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale:
- *d)* i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;
- *e)* le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;
- f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12;
- g) le modalità attuative del regime transitorio.

ART. 14.

(Compiti delle regioni).

- 1. Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
- 2. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:
- *a)* alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
- *b)* al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;
- c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.
- 3. Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del

commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione del Registro nazionale previsto dall'articolo 6.

Art. 15.

(Fondo per il commercio equo e solidale).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 il Fondo per il commercio equo e solidale.

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. I benefici e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di

- etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
- 2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
- 3. Fino all'operatività dell'Elenco nazionale gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso.
- 4. Fino all'operatività dell'Elenco nazionale i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
- 5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione del Registro nazionale da effettuare entro i tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nel Registro nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
- 6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina il Registro nazionale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge.